

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
NAPOLI

RICORSO

E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

per il sig. D'ANGELO LUCA, nato a Cava de' Tirreni (SA) l' 1 febbraio 1993, residente in Roccadaspide (SA) alla via Doglie, 40, codice fiscale DNGLCU93B01C361G, titolare dell'omonima azienda agricola, corrente in Castelvita (SA) alla via Cosentini, 66, partita IVA 05674700652, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente – in forza di procura speciale rilasciata su separato foglio da ritenersi in calce al presente atto – dagli Avv.ti Michele Gallo (C.F.: GLLMHL68M04H703V), Maria Conforti (C.F.:CNFMRA70B68A128K) e Francesca Gallo (C.F.: GLLFNC79H67H703Y), tutti del Foro di Salerno, unitamente ai quali elegge domicilio digitale all'indirizzo PEC avvmichelegallo@pec.ordineforense.salerno.it e domicilio fisico in Altavilla Silentina (SA) alla via Saverio Pipino, n. 36. Ai sensi dell'art. 136 D. lgs. 02.07.2010, n. 104, i suddetti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n. 0828 986540 e a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo avvmichelegallo@pec.ordineforense.salerno.it

CONTRO

la REGIONE CAMPANIA in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81, codice fiscale 80011990639 e

NEI CONFRONTI DI

DE DONATO FEDERICA, nata a Benevento il 10 marzo 1992, titolare dell'omonima azienda agricola, corrente in San Marco dei Cavoti (BN) alla contrada Fonte Zuppino, 20, codice fiscale DDNFRC92C50A783H;

IAMPIETRO CRISTIAN, nato a Benevento (BN) il 20 marzo 1991, titolare dell'omonima azienda agricola corrente in Baselice (BN) alla contrada Serra Mangialatte snc, codice fiscale MPTCST91C20A783M;

SENESE MICHELE, nato a Oliveto Citra (SA) il 19 dicembre 1996, titolare dell'”Azienda Agricola Vivaistica Moscato di Michele Senese”, corrente in Oliveto Citra (SA), alla località Sorbo 10, codice fiscale SNSMHL96T19G039P

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- del D.R.D. n. 157 del 3 agosto 2020, non notificato, pubblicato sul BURC n. 161 del 10 agosto 2020, ad oggetto “*Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017*”, nell'ambito della quale la domanda 84250136821, presentata dal ricorrente in data 30 giugno 2018, protocollo AGEA.ASR.2018.1100467, è stata ricompresa nell'Allegato C tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, collocata in posizione n. 7, con l'attribuzione di n. 75 punti e la riduzione della spesa ammissibile nella misura di € 76.590,32 al netto dell'IVA (doc. A);

- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 127 del 20 aprile 2020 ad oggetto “*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii - pubblicato nel BURC n. 75 del 16/10/2017. Approvazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili*” (doc. B), in cui la domanda del ricorrente non risulta contemplata;

- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 35 del 3.2.2020, pubblicato sul BURC n. 9 del 10.2.2020, ad oggetto “*PSR Campania 2014/2020. Progetto Integrato Giovani - Tipologia di Intervento 4.1.2 e 6.1.1. Bando approvato con DRD n. 239 del 13.10.2017. Rettifica Graduatoria*

provinciale provvisoria approvata con DRD n. 498 del 28/11/2019 BURC n. 72 del 02/12/2019”, (doc. C) nell'ambito della quale la domanda 84250136821, presentata dal ricorrente in data 30 giugno 2018, protocollo AGEA.ASR.2018.1100467, è stata collocata in posizione n. 257 con n. 75 punti totali;

- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 498 del 28.11.2019, pubblicato sul BURC n. 72 del 2.12.2019, ad oggetto “PSR Campania 2014/2020 Misure non connesse alle superfici e/o animali - Progetto Integrato Giovani: tipologia di intervento 4.1.2 - Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati - e tipologia di intervento 6.1.1 - Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d'azienda - Bando approvato con DRD 239 del 13/10/2017 (Bando 9942) – Approvazione della graduatoria provinciale provvisoria STP Salerno UOD 500714” (doc. D), nell'ambito della quale la domanda 84250136821, presentata dal ricorrente in data 30 giugno 2018, protocollo AGEA.ASR.2018.1100467, è stata collocata in posizione n. 261 con n. 75 punti totali;

- ove e per quanto occorra, della “Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno” a firma del funzionario responsabile istruttore, non comunicata, né altrimenti conosciuta;

- ove e per quanto occorra della “Relazione sull'attività di istruttoria svolta” a firma del tecnico istruttore recante data 10.01.2020, protocollo n. PG/27478/2020 del 15.01.2020, comunicata a mezzo PEC del 17.1.2020;

- di ogni eventuale altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non conosciuto

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente a vedersi incluso nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili

FATTO

- Con decreto dirigenziale n. 239 del 13 ottobre 2017 (doc. n. 1), la Regione Campania nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale - PSR 2014/2020, ha approvato il bando di attuazione del progetto integrato giovani, tipologia di intervento 4.1.2 *“Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l'inserimento di giovani agricoltori qualificati”* e tipologia di intervento 6.1.1 *“Riconoscimento del premio per i giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo d'azienda ”*.
- Detto avviso pubblico - integrato e rettificato a mezzo dei Decreti Regionali Dirigenziali nn. 243 del 19/10/2017 (doc. n. 2), 244 del 20/10/2017 (doc. n. 3), 273 del 21/11/2017 (doc. n. 4), 282 del 29/11/2017 (doc. n. 5) – richiama le *“Disposizioni Generali di attuazione - Misure non connesse alla superficie e/o agli animali - Versione 2.0”* approvate con DRD n. 6 del 09/06/2017 (doc. n. 6) successivamente sostituite dalla versione 3.0 introdotta in forza del DRD n. 97 del 13.04.2018 (doc. n. 7).
- Il ricorrente ha partecipato alla descritta procedura mediante presentazione telematica della relativa domanda in data 30 giugno 2018, cui è stato attribuito il numero n. 84250136821 e il protocollo AGEA.ASR.2018.1100467 (doc. n. 9).
- Alla domanda di finanziamento è stata allegata la *“Scheda tecnica di auto-valutazione per l'attribuzione del punteggio”*, in base alla quale il progetto di che trattasi ha totalizzato n. 85 punti (doc. 9.20).
- A mezzo PEC del 12.11.2019 (doc. n. 10), il ricorrente ha dichiarato alla Regione Campania di voler sostenere in proprio l'intero costo di implementazione del sito e-commerce aziendale, sicché ha rinunciato alla quota parte del finanziamento richiesto per detta spesa e, contestualmente, ha insistito per il riconoscimento del punteggio di cui all'art. 11, punto 5) del bando di attuazione, trattandosi di progetto che privilegia una strategia commerciale di filiera corta.

- La Regione Campania ha pubblicato sul BURC n. 72 del 2.12.2019, il D.R.D. n. 498 del 28 novembre 2019, recante l'approvazione della graduatoria provinciale provvisoria STP Salerno UOD 500714 (doc. D), nell'ambito della quale la domanda del sig. D'Angelo Luca - collocata in posizione n. 261 con n. 75 punti totali - ha subito la decurtazione di n. 10 punti e una riduzione della spesa ammissibile pari a € 76.590,32 al netto dell'IVA (€ 344.867,02 - € 268.276,70), con conseguente diminuzione del contributo spettante.
- Preso atto della graduatoria provinciale provvisoria, il ricorrente, a mezzo PEC dell'11.12.2019 (doc. n. 11), ha avanzato istanza di accesso agli atti relativi al proprio procedimento.
- Il sig. D'Angelo Luca, inoltre - entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione di detta graduatoria provinciale - in conformità a quanto previsto dal punto 2) del D.R.D. n. 498 del 28 novembre 2019, a mezzo PEC del 12.12.2019 (doc. n. 12), ha proposto istanza di riesame generica (doc. n. 13), riservandosi l'integrazione all'esito della conoscenza dei documenti oggetto di istanza di accesso.
- A mezzo PEC del 17 gennaio 2020 (doc. n. 14), la Regione Campania in riscontro all'istanza di accesso dell'11.12.2019, ha trasmesso la "*Relazione sull'attività di istruttoria svolta*" a firma del tecnico istruttore, datata 10.01.2020 (doc. n. 15), in cui sostanzialmente, vengono dichiarate le ragioni del taglio del punteggio, della spesa ammessa e del contributo richiesto.
- Il ricorrente, a mezzo PEC del 26.1.2020 (doc. n. 16), ha trasmesso alla UOD 500714 di Salerno, "*Atto di integrazione del riesame*" (doc. n. 17), unitamente a documentazione esplicativa, con cui ha contestato analiticamente tutti i rilievi ostativi sollevati dal tecnico istruttore nella ridetta "*Relazione*" del 10.1.2020.

- Nessun provvedimento è stato adottato dall'Amministrazione, a seguito dell'invio dell'atto integrativo del riesame.
- In data 10.2.2020, è stato pubblicato sul BURC n. 9, il D.R.D. n. 35 del 3.2.2020, recante la rettifica della graduatoria provinciale (Doc. C), nel cui ambito la domanda di che trattasi, conformemente alle risultanze della precedente graduatoria provvisoria, è stata collocata in posizione n. 535, con conferma della riduzione del punteggio, della spesa ammissibile e del contributo.
- In data 10 agosto 2020, la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n. 161, la graduatoria regionale definitiva relativa al Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1, nell'ambito della quale la domanda dell'azienda agricola D'Angelo Luca, è stata ricompresa nell'Allegato C, tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, collocata in posizione n. 7 con l'attribuzione di n. 75 punti e il taglio della spesa ammissibile nella misura di € 76.590,32 al netto dell'IVA (doc. A);
- Dalla medesima classifica definitiva, è risultato che, per effetto delle risorse finanziarie previste dal bando di attuazione, sono state ammesse a finanziamento le domande che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 75 punti.

*** **

Gli atti impugnati sono ingiusti ed illegittimi per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DEL PUNTO 2) DEL DRD N. 498 28/11/2019; VIOLAZIONE DEL PUNTO 5) DEL DRD N. 35 DEL 03/02/2020; VIOLAZIONE DEL DRD N. 6 DEL 09/06/2017, PUNTO 19.1.; VIOLAZIONE DI LEGGE: (ARTT. 1, 3 E 10 BIS L. N. 241/1990; ART. 1, COMMA 2 BIS L. N. 241/90 INTRODOTTI DAL DL N. 76/2020, CONV. IN L. 11.9.2020 N. 120: MANCANZA O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE) -- VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE REGIONE CAMPANIA

PROT. 0257683 DEL 6/4/2017; VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO) –

I provvedimenti gravati violano palesemente le norme procedurali di cui in rubrica, oltre che le disposizioni vincolanti per la stessa Amministrazione, di cui ai D.R.D. nn. 498 del 28/11/2019 e 35 del 03/02/2020.

In effetti, è stato già rappresentato in punto di fatto che, con il D.R.D. n. 498 del 28/11/2019, l'Ente redigeva la graduatoria provvisoria per la Provincia di Salerno, in base alla quale, alla domanda presentata dal ricorrente, venivano attribuiti n. 75 punti totali, con decurtazione della spesa ammissibile per un importo pari ad € 76.590,32, e conseguente collocazione in posizione n. 261.

Per quanto qui di rilievo, il punto 2) del suddetto provvedimento, prevedeva “di fissare per le domande inserite nell'elenco delle domande ammissibili, il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BURC, per la presentazione di eventuali istanze di riesame sul punteggio attribuito o sul contributo pubblico assegnato”.

In ottemperanza a detta previsione, il ricorrente, a mezzo PEC dell'11.12.2019 (doc. n. 11) avanzava istanza di accesso agli atti del procedimento e con ulteriore PEC del 12.12.2019 (doc. n. 12), proponeva domanda di riesame (doc. n. 13), riservandosi di integrare i motivi all'esito dell'esame della documentazione, per cui pendeva istanza di accesso agli atti.

In ottemperanza a detta istanza, la Regione, a mezzo PEC del 17 gennaio 2020, trasmetteva al sig. D'Angelo Luca la sola “Relazione sull'attività di istruttoria svolta”

datata 10.01.2020, in cui rendeva noti i motivi ostativi all'integrale accoglimento della domanda, con riferimento, sia al punteggio attribuito che alla spesa ammissibile.

Sulla scorta di detto provvedimento, il sig. Luca D'Angelo, a mezzo PEC del 26.1.2020, inviava all'Ente un "Atto di integrazione del riesame", con cui contestava analiticamente tutti i n. 8 asseriti motivi ostativi rilevati dal tecnico istruttore nella ridetta "Relazione" del 10.1.2020; altresì, allegava documentazione a supporto delle argomentazioni difensive svolte.

L'Amministrazione Regionale, tuttavia, contravvenendo al disposto di cui al punto 2) del D.R.D. n. 498 del 28/11/2019 – che ovviamente vincola la stessa Amministrazione (cfr. *ex multis* Cons. Stato, III sez. 27.06.2018, n. 3952) - non effettuava alcuna attività istruttoria suppletiva, e meno che mai comunicava gli esiti del sollecitato riesame. Anzi, inopinatamente, in data 10.2.2020, pubblicava sul BURC n. 9 il D.R.D. n. 35 del 3.2.2020, recante rettifica della precedente graduatoria provinciale, pubblicata il 2.12.2019, con cui confermava sia il taglio di n. 10 punti, che la decurtazione dell'importo di € 76.590,32 dalla spesa ammissibile.

Neanche in vista dell'adozione della graduatoria regionale definitiva, la Regione comunicava il provvedimento che avrebbe dovuto adottare in conseguenza del sollecitato riesame; né tampoco partecipava al ricorrente i motivi ostativi all'integrale accoglimento della domanda, sotto il profilo del punteggio e della spesa ammissibile, siccome prescritto dall'art. 10 bis della L. 241/1990.

Pertanto, sul BURC n. 161 del 10 agosto 2020, *de plano*, veniva pubblicata la graduatoria regionale definitiva, nell'ambito della quale la domanda dell'azienda agricola D'Angelo Luca, veniva collocata nell'Allegato C in posizione n. 7, tra le istanze ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, con riduzione del punteggio e della spesa ammissibile.

Appare evidente, dunque, che, a mezzo della descritta condotta, la Regione Campania ha vanificato lo scopo della comunicazione prevista dall'art. 10 bis della L. n. 241/1990, che, secondo costante giurisprudenza è quello *“di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase predecisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 15/10/2019, n. 4910; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 21.09.2020, n. 3922).

La condotta serbata dall'Amministrazione, inoltre, si è posta in contrasto con il disposto dell'art. 1, comma 2 bis legge 241/90, introdotto dal DL n. 76/2020, conv. in legge 11.9.2020 n. 120, secondo cui *“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e buona fede”*; *“norma che esplicita un principio generale, immanente nel sistema, e che impone una leale collaborazione anche all'interno del procedimento amministrativo (in tal senso TAR Campania, Napoli, III Sezione, 30.09.2020, n. 4127).*

Evidente, la sussistenza dei profili di illegittimità denunciati.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE: (ARTT. 3 E 10 BIS L. N. 241/1990; ART. 1, COMMA 2 BIS L. N. 241/90 INTRODOTTI DAL DL N. 76/2020, CONV. IN L. 11.9.2020 N. 120: MANCANZA O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE) – VIOLAZIONE DI LEGGE: (ART. 1 L. N. 241/90 E S.M.I.; ART. 97 COST: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) – VIOLAZIONE DEL DRD N. 6 DEL 09/06/2017, PUNTO 19.1. - VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE REGIONE CAMPANIA prot.0257683 del 6/4/2017; ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO –

I provvedimenti gravati violano le norme sul procedimento amministrativo e le disposizioni del bando di attuazione anche sotto altro profilo.

In disparte le doglianze denunciate con il primo mezzo – in relazione all'omesso riesame della domanda inutilmente sollecitato all'esito della pubblicazione della graduatoria provvisoria provinciale – non è seriamente contestabile che, per effetto dell'art. 10 bis della L.241/1990 e successive mod. e int., la graduatoria regionale definitiva del 10.8.2020, doveva essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi all'integrale accoglimento della domanda.

La Regione Campania, invero, ha negato al ricorrente l'attribuzione di ben 10 punti rispetto al punteggio (85 punti), risultante dalla scheda tecnica di autovalutazione allegata alla domanda (doc. n. 9.20), defalcando, altresì, la somma di € 76.590,32, dalla spesa ammissibile richiesta. Detti tagli, integrano gli estremi di un provvedimento di parziale diniego della domanda, da cui, peraltro, è conseguito il concreto pregiudizio della mancata attribuzione del finanziamento, siccome, per quanto emerge dalla richiamata graduatoria definitiva approvata il 10.8.2020, sono risultate finanziabili le domande che hanno totalizzato un punteggio superiore a 75 punti, e solo una aliquota di quelle che hanno conseguito 75 punti, tra cui, tuttavia, non è rientrata la domanda del sig. D'Angelo Luca.

Trattandosi di un provvedimento di rigetto, sebbene parziale, la Regione Campania, prima di adottare la graduatoria regionale definitiva, avrebbe dovuto comunicare le ragioni del taglio del punteggio e della spesa ammissibile; tanto allo scopo di sollecitare un leale e trasparente contraddittorio con l'istante.

Al contrario, contravvenendo alle disposizioni di legge, del bando di attuazione e della circolare descritta in rubrica, la P.A. ha adottato direttamente il

provvedimento di decurtazione, senza esternarne le ragioni; donde, l'assoluta mancanza di motivazione del provvedimento adottato.

L'azione dell'Amministrazione, pertanto, collide con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui *“La funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832 e dello stesso tenore T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 13.07.2020, n. 3043; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 15.07.2020, n. 3146; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 24.09.2020, n. 4010; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 21.09.2020, n. 3922).

Altresì, i provvedimenti adottati dalla Regione Campania confliggono con il consolidato principio secondo cui *“L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati”* (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 15.07.2020, n. 3146; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 24.09.2020, n. 4010; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 21.09.2020, n. 3922).

Eclatante, dunque, la sussistenza dei vizi denunciati.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8) E II - 8) DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 – VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 6, LETT. B) L. 241/1990 - VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE

REGIONE CAMPANIA N. 0119241 DEL 21/02/2019 - ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO, PERPLESSITÀ’).

Dall’esame del punto 4 della relazione istruttoria datata 10.1.2020, emerge che la Regione Campania ha detratto al ricorrente n. 8 punti (oltre alla spesa per l’investimento), che il bando di attuazione - in ragione del criterio di valutazione di cui all’art. 11, punto 8 - riconosce alle aziende agricole che realizzano “...*ex novo impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili per il soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre-investimento*”.

La decurtazione è stata disposta, in quanto “*Non è dimostrata né calcolata in relazione tecnica che la realizzazione dell’impianto è finalizzata al soddisfacimento dei fabbisogni aziendali pre investimento in questo caso (computer stampante, microsoft) ubicati in locali attualmente adibiti ad uso diverso da ufficio.*”

Il provvedimento adottato – come già esposto nell’istanza integrativa del riesame del 25.1.2020 mai valutata dall’Ente - **è palesemente illegittimo ed erroneo.**

Il ricorrente, in effetti, ha inserito nel piano d’investimento candidato a finanziamento, la realizzazione di un piccolo impianto fotovoltaico della potenza di 2,97 kW, la cui spesa complessiva ammonta ad € 5.500,00 (cfr. doc. n. 9.11), a servizio **del locale attualmente adibito ad ufficio, sito all’interno del fabbricato costituente la sede legale dell’azienda.** Nel suddetto ufficio, come già dichiarato nella relazione tecnica (doc. n. 9.22) - e rilevato dallo stesso funzionario istruttore - sono allocati i seguenti dispositivi, alimentati ad energia elettrica:

n. 1 Computer ASUS notebook N580VN_DMI22T (Windows 10);

n. 1 sistema Microsoft Office Home & Business 2016:

n. 1 stampante Brother MFC-9339CDW Multifunzione LED 4 in Colori.

Orbene, la realizzazione del piano di sviluppo per cui il richiedente ha richiesto il finanziamento, all'evidenza, non determina un incremento di fabbisogno energetico, sicché non è richiesta l'elaborazione del calcolo del fabbisogno energetico, ante e post investimento.

Il bando di attuazione (Doc. n. 1, punto 8), pag. 8), infatti, richiede “il quadro sinottico delle produzioni e dei consumi ante e post investimento” solo nel caso in cui gli investimenti previsti dal piano di sviluppo, determinino un incremento dei fabbisogni energetici, siccome la *lex specialis* chiarisce che “*Qualora l'incremento non trova capienza nelle produzioni rinnovabili già presenti, l'azienda deve realizzare un adeguato impianto atto a soddisfare la maggiore esigenza energetica*”.

Nel caso che occupa, invece, l'impianto fotovoltaico per cui è stato richiesto il beneficio finanziario e l'attribuzione del relativo punteggio, è destinato esclusivamente al “*soddisfacimento del fabbisogno energetico aziendale pre-investimento*”; tanto è stato dichiarato sia dall'istante nella domanda, sia dallo stesso tecnico geom. Alessandro Cammarano, che ha redatto la relazione tecnica a corredo del progetto dell'impianto.

La dichiarazione resa dall'istante, inoltre, risulta essere assolutamente veritiera, poiché, al tempo della presentazione della domanda di finanziamento, il fabbisogno energetico dell'esistente locale ufficio era soddisfatto da un contratto di fornitura stipulato con Enel della potenza di 3 kW.

In ogni caso, è doveroso sottolineare che, laddove si dovesse opinare nel senso voluto dalla Regione, giammai poteva essere disposto il taglio, posto che il bando di attuazione non prevede alcuna sanzione per il caso di mancata redazione del suddetto calcolo.

III.1. Il provvedimento contestato, oltre a violare il bando di attuazione, è inficiato da eccesso di potere, desumibile da plurimi indici rilevatori.

Rientra nella comune esperienza, infatti, che la potenza minima di qualsivoglia fornitura elettrica è pari proprio a 3 kW (di fatto basilare), sicché appare manifestamente illogico ed irragionevole il contestato provvedimento, laddove, a fronte della richiesta di finanziamento di un impianto di potenza minima di 3 Kw, destinato a soddisfare consumi necessariamente ante investimento (quantomeno l'illuminazione del fabbricato di che trattasi), ha ritenuto necessario elaborare il calcolo del fabbisogno energetico dell'ufficio esistente.

La decurtazione praticata, inoltre, merita censura anche nella parte in cui – denotando motivazione perplessa – individua altra ragione giustificativa del taglio nella circostanza per cui i dispositivi dell'ufficio aziendale esistenti, alimentati ad energia elettrica sarebbero “ubicati in locali attualmente adibiti ad uso diverso da ufficio”.

Detta affermazione, invero, è assolutamente infondata ed apodittica.

Il vano in cui è allocato il piccolo ufficio a servizio dell'azienda agricola del ricorrente, infatti, è una porzione del fabbricato sede dell'azienda, avente destinazione urbanistica rurale e parte integrante del compendio aziendale (cfr. fascicolo aziendale); il vano adibito ad ufficio, pertanto, essendo un bene strumentale all'azienda agricola, non potrebbe avere una destinazione urbanistica diversa da quella rurale.

Peraltro, opinando nel senso voluto dall'Amministrazione, si giungerebbe alla paradossale ed assurda conclusione per cui, gli uffici amministrativi a servizio

delle aziende agricole non potrebbero essere allocati in zona agricola, bensì, separatamente dalla sede aziendale nelle zone urbanistiche destinate ai servizi!

La configurazione del denunciato vizio di eccesso di potere è vieppiù evidente, ove si consideri che l'Amministrazione ha affermato che "Non avendo sottoscritto atto di impegno per la realizzazione a proprie delle relative spese il punteggio non è stato attribuito". Il confusionario e poco perspicuo tenore letterale, indurrebbe a ritenere che il punteggio sottratto, sarebbe stato riconosciuto, laddove il ricorrente, rinunciando al contributo richiesto pari ad € 4.950,00 (90% di € 5.000,00), avesse assunto impegno formale a realizzare l'impianto fotovoltaico a proprie spese.

Se questo è il senso dell'affermazione (e non sembra che se ne possa individuare un altro), non si comprende quale sia l'elemento logico che sostiene una siffatta affermazione; difatti, se la realizzazione dell'impianto (sebbene realizzato a spese esclusive dell'interessato) merita l'attribuzione del punteggio, allora significa che si tratta di una spesa ammissibile!

Ad ogni buon conto, pur volendo seguire il ragionamento della Regione Campania - per cui in caso di assunzione dell'intero onere da parte del richiedente questi potrebbe giovare del relativo punteggio - era precipuo obbligo dell'Amministrazione, prospettare all'istante detta facoltà; in alternativa la Regione avrebbe dovuto attribuire il punteggio, a condizione che il ricorrente assumesse l'impegno di realizzare l'impianto a proprie spese.

Non è seriamente contestabile, infatti che il sig. D'Angelo Luca avrebbe avuto interesse ad esercitare l'opzione, ritenuta ammissibile dall'Amministrazione - palesata surrettiziamente per la prima volta nella relazione istruttoria del 10.1.2020 - laddove esso ricorrente fosse stato messo in condizione di esercitarla; a fronte

dell'impegno ad investire poco meno di € 5.000,00, infatti, egli avrebbe potuto conseguire gli otto punti, grazie ai quali, la propria domanda sarebbe rientrata nell'elenco delle domande finanziabili.

L'Ente Regionale, tuttavia, non ha mai sollecitato alcun contraddittorio sul punto; meno che mai ha formalmente rappresentato al ricorrente la possibilità di conseguire il punteggio in contestazione a fronte dell'accollo integrale della spesa necessaria per la realizzazione dell'impianto.

*** **

III. 2. Alla luce delle superiori argomentazioni il Funzionario Istruttore, in un'ottica di trasparenza e leale collaborazione, piuttosto che attuare brutalmente le contestate decurtazioni, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti e/o integrazioni al ricorrente; e ciò in ottemperanza, sia alle norme di legge dettate in materia di procedimento amministrativo, che alla Circolare n. 0119241 del 21/02/2019 emessa dalla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 500700 ad oggetto: "PSR 2014/2020 tipologie d'intervento 4.1.1 e progetto integrato giovani – indirizzi operativi per attivare il soccorso istruttorio". L'attivazione del soccorso istruttorio, inoltre, era vieppiù doveroso, siccome – è stato più volte rilevato – il ricorrente aveva di propria iniziativa avanzato richiesta di riesame, rimasta senza riscontro.

IV. VIOLAZIONE DELL'ART. II, N. 6) DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 – VIOLAZIONE DI LEGGE: D.M. MIPAF 30/12/2016 - ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

Dal contenuto della relazione istruttoria del 10.1.2020 risulta, ancora, che il ricorrente ha subito la ulteriore decurtazione di n. 2 punti, richiesti in base al criterio di

valutazione di cui all'articolo 6) del bando di attuazione, il quale, privilegia le aziende agricole che abbiano dichiarato di aderire al PAI - Piano Assicurativo Agricolo, ovvero ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020, sottomisure I7.2/I7.3.

Sul punto, la *lex specialis* prevede a pag. 22, in nota n. 6, che “*Il richiedente deve indicare i riferimenti dell'istanza di copertura assicurativa di cui al D.M. 30/12/2016, pubblicato sul GURI n. 38 del 15/02/2017, e ss. mm. ii (es. numero PAI).*”

Orbene, in ossequio alla ridetta clausola, il sig. D'Angelo si è impegnato ad aderire al P.A.I., mediante domanda n. 80955894698 del 14/06/2018, depositata telematicamente tramite il portale SIAN, corredata da dichiarazione sostitutiva (cfr. doc. n. 9.5); donde è dimostrato *per tabulas* la sussistenza del presupposto richiesto dal bando per il riconoscimento del punteggio di che trattasi.

La richiesta ulteriore di stipula della polizza assicurativa prima dell'avvio del progetto d'investimento, invece, non solo non è prevista dalla *lex specialis*, ma è anche contraria alla legge.

È bene chiarire, infatti, che il Piano Assicurativo Nazionale, autorizza la stipula di polizze assicurative – il cui premio è agevolato dalla concessione di contributi pubblici a fondo perduto provenienti dalla PAC in favore dell'assicurato_ - a copertura di taluni rischi derivanti da avverse condizioni metereologiche, che, notoriamente, gravano sull'imprenditore che esercita l'attività agricola: alluvione, siccità, gelo, brina, eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine, venti forti ecc...

L'imprenditore agricolo, pertanto, può stipulare, a costo politico, una polizza assicurativa a copertura dei rischi d'impresa innanzi descritti, solo se abbia avviato concretamente l'attività e, pertanto, sussista effettivamente un rischio da assicurare.

Nel caso in cui, invece, l'attività di impresa (coltivazione o allevamento) non abbia ancora avuto inizio, giammai potrebbe essere stipulata una polizza, siccome la conclusione del contratto assicurativo postula l'effettiva sussistenza di un rischio, che, invece, nel caso di specie sarebbe inesistente: l'art. 1895 del c.c., invero, dispone in modo icastico che “Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto”.

Tanto più nel caso che occupa in cui - per quanto sopra rappresentato - il premio assicurativo, è a parziale carico della finanza pubblica.

Non a caso, infatti, con il richiamato atto di adesione del 14/6/2018 depositato sul portale del SIAN, il ricorrente ha dovuto dichiarare di essere consapevole “di dover procedere alla stipula di una o più polizze in ragione dei tempi dettati dalla stagionalità agraria e dalla conseguente entrata in rischio di colture e/o allevamenti...” (cfr. doc. n. 9.5).

Nel caso che occupa, il sig. D'Angelo Luca non ha potuto ancora intraprendere alcuna attività aziendale poiché, all'evidenza, non è stato avviato, e meno che mai completato, il propedeutico piano di investimenti. La realizzazione di quest'ultimo, a sua volta - secondo quanto dichiarato nel *business plan* allegato alla domanda - dipende dall'accoglimento della domanda di finanziamento, che è stata esaminata, con gravissimo ritardo, a distanza di oltre due anni dalla presentazione, peraltro con modalità erranee ed illegittime!

Logica e buon senso, pertanto, impongono che, in conformità alla previsione del bando, il punteggio in contestazione debba essere riconosciuto sulla scorta della sola dichiarazione di adesione al PAI; il conseguente obbligo di stipula della polizza assicurativa per il periodo di 5 anni, insorgerà, invece, solo a decorrere dall'annualità successiva all'emissione del provvedimento di concessione del

beneficio; di poi, quest'ultimo, potrà essere oggetto di revoca in caso di accertato inadempimento in sede di collaudo, ovvero di controlli ulteriori effettuati entro il quinquennio dalla concessione.

Diversamente opinando, si giungerebbe alla assurda conseguenza per cui, il tempo occorso all'Amministrazione per l'esame della domanda - per quanto detto eccessivo ed irragionevole - ridonderebbe a danno dell'incolpevole istante, impossibilitato ad avviare l'attività d'impresa proprio a causa della condotta defatigatoria ed illegittima dell'Amministrazione!

Consegue che, in conformità a quanto previsto dal bando di attuazione, il sig. Luca D'Angelo ha diritto al riconoscimento degli ulteriori n. 2 punti illegittimamente decurtati.

V. VIOLAZIONE ART. 10 LETT. a) e b), ART.12 DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 – VIOLAZIONE PUNTO 13.2.2.1. DEL D.R.D. N. 97 DEL 13/04/2018 RECANTE APPROVAZIONE DELLA VERSIONE 3.0 DELLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI – VIOLAZIONE DEL D.R.D. N. 209 del 28/09/2017 RECANTE APPROVAZIONE DEL PREZZARIO PER I COSTI MASSIMI DI RIFERIMENTO PER MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE - ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

Il ricorrente, sulla scorta delle risultanze della relazione istruttoria del 10.1.2020 (punto 2.), ha subito anche la decurtazione della spesa di € 46.000,00, richiesta per l'acquisto di una trattoria cingolata marca "New Holland TK 4,90 M ROPS 80 CV", poiché "Non risultano essere stati allegati listini e preventivi".

Detto assunto, in primo luogo, è destituito di fondamento per travisamento dei fatti.

Contrariamente a quanto ritenuto dal funzionario istruttore, infatti, il ricorrente, relativamente alla spesa contestata, ha allegato alla domanda n. 3 preventivi rilasciati dalle seguenti ditte fornitrici: Casa del Trattore S.a.s. di Spinazzi Silvia & C. per l'importo di € 46.500,00 oltre IVA; "Casella Macchine Agricole S.r.l. per l'importo di € 46.000,00, oltre IVA; "Mami Garden di Mami Emanuela per l'importo di € 46.058,10 oltre IVA (cfr. doc. n. 9.12.1).

Detti preventivi di spesa, inoltre, sono stati regolarmente inseriti nel "modello p02", che riassume l'elenco dei fornitori dei beni per cui è stato chiesto il finanziamento (doc. n. 9.10).

La circostanza è stata evidenziata anche alla Regione Campania, con l'atto integrativo della domanda di riesame del 25.1.2020, in allegato alla quale, peraltro, sono stati ri-trasmessi anche i descritti documenti.

Il censurato provvedimento, inoltre, è palesamente illegittimo nella parte in cui contesta la mancata allegazione dei "listini".

Al riguardo, deve essere evidenziato che il bando di attuazione al punto 10 (pag. 17 e 18), detta i criteri per la determinazione della spesa ammissibile a finanziamento per gli acquisti di macchine ed attrezzature nuove, differenziando l'ipotesi in cui le stesse siano comprese nel prezzario dei costi approvati dalla Regione Campania con DRD n. 209 del 28/09/2017 (lett. a), dal caso in cui, invece, ne siano escluse (lett. b); nel primo caso, è previsto che alla domanda "dovrà essere allegato un dettagliato preventivo della ditta fornitrice (per i contenuti del preventivo si rimanda a quanto precisato al punto b) e l'offerta dovrà essere inviata al richiedente tramite PEC"; nel secondo caso, invece, la spesa dovrà essere documentata *"attraverso la presentazione di almeno 3 offerte, fornite da almeno 3 diverse ditte in concorrenza, e riportanti lo sconto praticato rispetto al prezzo di listino per ciascuna voce"...*Alla

Domanda di Sostegno andranno allegate le copie delle mail di PEC contenenti i preventivi e la copia del listino prezzi”.

Ebbene, la trattrice cingolata inserita dal ricorrente nel piano degli investimenti è contemplata nel prezzo approvato dalla Regione Campania in forza del DRD n. 209 del 28/09/2017 alle pagine 5 (tipologia “Trattori cingolati in metallo”) e 56 categoria “Trattori cingolati - Cingoli in acciaio”), sicché rientra nell’ipotesi di cui alla lettera a).

Consegue, che la documentazione della spesa di che trattasi non necessita della produzione del listino prezzi.

Sulla scorta della *lex specialis* richiamata, inoltre, nel caso che occupa, sarebbe stato sufficiente produrre anche un solo preventivo, in luogo dei tre allegati.

Solo per tuziorismo difensivo, si osserva, infine, che la mancata allegazione del listino prezzi non è sanzionata dal bando; anzi, il punto 12 della *lex specialis*, che individua i documenti da allegare alla domanda, contempla solo i preventivi e non anche i listini prezzi (cfr. pag. 26).

A tutto concedere, pertanto, la Regione Campania, avrebbe dovuto invitare l’istante ad integrare la documentazione.

Giammai avrebbe potuto procedere alla decurtazione della spesa ammissibile in assenza di contraddittorio.

Inconfutabili, dunque, i profili di illegittimità denunciati.

VI. VIOLAZIONE ART. 8 DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 – VIOLAZIONE DI LEGGE: REGOLAMENTO UE N. 1782/2003 -ECESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO

DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

Dalla relazione istruttoria del 10.1.2020, si apprende, altresì, che la domanda di finanziamento del sig. D'Angelo Luca ha subito un'ulteriore falcidia per la spesa di € 2.745,50 richiesta per l'acquisto di un serbatoio per lo stoccaggio del gasolio agricolo, omologato e provvisto di tettoia e vasca di contenimento, in conformità alla vigente normativa.

La riduzione è stata comminata, siccome *“L'acquisto rientra tra gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori (condizionalità)”*.

Anche la descritta decurtazione è chiaramente illegittima.

Il bando di attuazione, invero, al punto 8, annovera tra le spese ammissibili *“l'acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali e la prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione, compresi gli impianti di irrigazione elusivamente a servizio di nuove serre e nuovi impianti arborei”*.

L'unico requisito richiesto, è rappresentato dall'inerenza dell'attrezzatura al ciclo dell'attività dell'impresa agricola.

Nessuna ulteriore limitazione è contemplata; meno che mai sono escluse le attrezzature, quale quella di cui si discorre, che devono essere possedute dall'azienda agricola in adempimento di obblighi derivanti da leggi nazionali, ovvero, come nel caso che occupa, dall'ordinamento eurounitario (c.d. condizionalità).

Ciò chiarito, non è revocabile in dubbio, che il contenitore di cui si discorre rientra appieno tra le spese ritenute ammissibili dal bando. Trattasi, invero, di **un'attrezzatura funzionale all'attività dell'impresa agricola, giacché destinata allo stoccaggio del gasolio agricolo necessario all'alimentazione delle n. 2**

trattrici inserite nel piano degli investimenti, il cui utilizzo è da ritenersi indefettibile per il conseguimento degli obiettivi aziendali.

La decisione assunta dal tecnico istruttore, pertanto, viola palesemente il bando di attuazione.

La motivazione del provvedimento, inoltre, è inficiata da evidenti profili di illogicità e contraddittorietà, posto che esclude una spesa che, la stessa Amministrazione riconosce essere, funzionale all'assolvimento di un obbligo normativo.

Null'altro si ritiene di dover aggiungere.

VII. VIOLAZIONE ART. 8 DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 – ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

La “Relazione Istruttoria” del 10.1.2020, ai punti 5 e 6, disvela, ancora, che sarebbe stata sottratta dalla spesa ammissibile, la somma di € 1.368,00, richiesta per l'acquisto di un computer, del sistema operativo e di una stampante da destinare a servizio dell'ufficio aziendale.

Detta spesa non è stata ritenuta ammissibile, da una parte, perché la stessa, secondo l'Amministrazione, dovrebbe rientrare nel massimale di € 1.500,00 previsto per l'attivazione del portale e-commerce; dall'altro, perché i locali in cui detti dispositivi dovrebbero essere allocati, non avrebbero la destinazione di ufficio; né sarebbe stata prevista nel progetto una variazione in tal senso.

Anche la suddetta decurtazione, come già rappresentato nella domanda di riesame del 25.1.2020 non scrutinata – è chiaramente illegittima ed erronea; è sufficiente

osservare, infatti, che nessuna norma del bando esclude che nella voce “Arredo ufficio” non possano essere ricomprese attrezzature informatiche basilari, quali un computer con il relativo software e una stampante.

Riguardo la destinazione urbanistica del locale ufficio, si reiterano le osservazioni svolte in occasione dell'illustrazione del terzo motivo di gravame. È sufficiente ribadire che detto locale, strumentale all'azienda agricola, è parte del più ampio fabbricato rurale ubicato in zona agricola, in cui ha sede legale l'azienda agricola del ricorrente; donde, non potrebbe avere destinazione urbanistica diversa da quella rurale.

È confermata, pertanto, anche l'illegittimità della decurtazione di spesa sopra contestata.

VIII. VIOLAZIONE ART. 10 E 12 DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 – ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

La Regione Campania ha tagliato anche la spesa di € 1.200,00, richiesta per l'implementazione del portale web da destinare al commercio elettronico dei prodotti aziendali (cfr. punto 6 Relazione Istruttoria); ciò perché *“Dalla verifica dei preventivi risultano codici ateco non attinenti, inoltre la sig.ra Urti Silvia è presente su due distinte offerte di ditte peraltro ubicate nella medesima sede”*.

Anche detta decisione contrasta con il bando ed è sintomatica di eccesso di potere sotto diversi profili.

In primo luogo, si osserva che è irrilevante la generica e vaga contestazione afferente l'asserita incongruenza dei codici ATECO delle ditte fornitrici; ciò, in primo luogo,

perché il bando di attuazione non prescrive l'indicazione di detto requisito, quale elemento di validità delle offerte formulate dalle ditte fornitrici.

Secondariamente, l'identificazione dell'attività di un'impresa “*non può essere basata solo sui codici ATECO (aventi preminente funzione statistica, in quanto finalizzati ad indicare l'attività nella domanda di iscrizione nel Registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria)*” (Cons. Stato Sez. V, 15/11/2019, n. 7846 e dello stesso tenore T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 15 febbraio 2019, n. 895).

Contraria al vero, invece, è l'affermazione secondo cui la sig.ra Urti Silvia avrebbe sottoscritto due offerte.

L'assunto, invero, è smentito dai documenti prodotti a corredo della domanda.

Particolarmente, la spesa di che trattasi – conformemente a quanto prescritto dal bando di attuazione – è stata documentata mediante la produzione di n. tre preventivi rilasciati dalle seguenti ditte: APS Publimat P.IVA 04870500651, con sede in Albanella (SA), il cui legale rappresentante è il sig. Gerardo Picilli; Tecnoengineering S.r.l., P.IVA 03643050655, il cui legale rappresentante è la sig.ra Urti Silvia; UP Service con sede in Capaccio, P.IVA 04249170657, il cui legale rappresentante è il sig. Pierangelo Pinto (cfr. doc. n. 9.12.2). Le tre ditte, sono tutte iscritte alla CCIAA di Salerno e titolari di partita IVA.

Da tanto è agevole desumere che, diversamente da quanto erroneamente affermato dal funzionario regionale, la sig.ra Urti Silvia, ha sottoscritto per detta offerta il solo preventivo della Tecnoengineering S.r.l. di cui la Urti è legale rappresentante.

Patente, pertanto, la sussistenza dei vizi lamentati.

IX. VIOLAZIONE ART. 10, LETT. D) DEL D.R.D. N. 239 DEL 13 OTTOBRE 2017
RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE E RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO

INTEGRATO GIOVANI TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1 – VIOLAZIONE PUNTO 12.4.3 DEL D.R.D. N. 97 DEL 13/04/2018 RECANTE APPROVAZIONE DELLA VERSIONE 3.0 DELLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI - ECCESSO DI POTERE: (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ, ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO).

La Regione Campania ha quantificato le spese generali nella misura di € 11.912,74, pari al 5% della spesa ammessa.

Detto computo è erroneo perché calcolato sull'importo della spesa ammissibile, illegittimamente ridotto per le ragioni esposte nei superiori motivi di impugnazione.

Le spese di che trattasi, pertanto, dovranno essere rideterminate prendendo a base del calcolo, il maggiore importo della spesa ammissibile, che dovrà essere ricostituita aggiungendo le somme illegittimamente decurtate.

È erronea, inoltre, l'applicazione dell'aliquota unica del 5%.

Dovranno essere applicati, infatti, i diversi criteri dettati al punto d) dell'art. 10 del bando di attuazione, il quale, per la determinazione delle spese relative ai professionisti incaricati, rinvia all'applicativo di calcolo presente sul portale www.agricoltura.regione.campania.it; detto programma prevede l'applicazione di aliquote differenziate in ragione del valore economico della domanda e della tipologia della prestazione professionale: spese istruttorie amministrative; spese agronomiche; spese tecniche derivanti dalla realizzazione delle opere murarie.

Fondate anche le doglianze manifestate con il presente mezzo.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* è insito nella fondatezza dei motivi di gravame illustrati.

Sussiste, altresì, il presupposto del danno grave ed irreparabile.

A causa del taglio del punteggio subito, infatti, il ricorrente si vede sopravanzare in graduatoria, con l'effetto di essere escluso dal novero delle aziende ammissibili e finanziabili.

Al contrario, laddove fossero stati attribuiti i punti illegittimamente defalcati, la domanda del sig. Luca D'Angelo sarebbe stata ricompresa nell'elenco di quelle ammissibili e finanziabili.

Il danno è tanto più grave, ove si consideri che, da una parte, il ricorrente, per poter partecipare al bando ha dovuto insediarsi, provvedendo all'apertura della partita IVA e all'iscrizione presso la CCIAA; dall'altro, che la disciplina di settore, prevede l'ammissibilità a finanziamento di tutti gli investimenti effettuati successivamente alla pubblicazione del bando e non consente la partecipazione a bandi successivi ai giovani imprenditori agricoli che risultano già insediati.

In caso di pubblicazione di un bando successivo, infatti, il ricorrente non potrebbe partecipare, sia perché già insediato, sia perché i costi degli investimenti risulterebbero già sostenuti e, dunque, non ammissibili a finanziamento.

La preclusione sarebbe, cioè, definitiva ed irrimediabile.

In tali condizioni si rende quanto mai necessaria l'adozione di un'idonea misura cautelare che, nel contemperamento degli opposti interessi, preveda, quanto meno, l'accantonamento di una somma pari al finanziamento richiesto.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere il ricorso in uno alla istanza di sospensione cautelare. Con vittoria si spese e compenso professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, c. 6-bis D.P.R. 30.5.2002 n. 115, si dichiara che si tratta di rito per il quale il contributo dovuto è di € 650,00.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si chiede farsi ordine all' Amministrazione resistente di produrre in Giudizio gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento per cui è ricorso.

Altavilla Silentina 28 ottobre 2020

Avv. Francesca Gallo

Avv. Maria Conforti

Avv. Michele Gallo